PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 307

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, capoverso «n-*ter)*», l'espressione «persone fisiche e giuridiche» sia sostituita con l'altra «soggetti giuridici», allo scopo di estendere l'ambito soggettivo di utilizzo della definizione «domicilio digitale» anche alle associazioni non riconosciute, che – in caso contrario – sarebbero escluse;

all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, capoverso «6», ove si prevede l'applicazione delle disposizioni del codice al processo civile e al processo penale, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle norme in materia di processo telematico, sia inserito un richiamo espresso anche ai processi amministrativi, contabili e tributari, al fine di conferire una maggiore omogeneità al quadro normativo;

all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, siano inserite, dopo le parole «procedimento amministrativo», le seguenti: «, fermi restando i diritti delle minoranze linguistiche riconosciute». Appare infatti necessario garantire ai cittadini appartenenti a tali gruppi, nei territori in cui le lingue minoritarie hanno carattere di co-ufficialità, il pieno ed effettivo esercizio dei propri diritti digitali nei confronti della Pubblica Amministrazione, in coerenza con quanto già previsto in tema di rapporti tra cittadino e pubbliche amministrazioni. In particolare, nella Provincia autonoma di Bolzano la lingua tedesca è già parificata a quella italiana, con riferimento ai rapporti con gli organi e gli uffici della Pubblica Amministrazione e degli enti pubblici, nonché con i concessionari dei servizi di pubblico interesse svolti nella provincia medesima. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 1988 dispone che i predetti organi, uffici e concessionari devono predisporre o adeguare le strutture organizzative, al fine di consentire l'uso dell'una o dell'altra lingua, predisponendo i mezzi tecnici e quelli documentali nelle due lingue, purché si tratti di mezzi che, per legge, regolamento o contratto, debbano essere forniti o predisposti dagli stessi;

all'articolo 18 dello schema di decreto, sia riconsiderata l'eliminazione degli aggettivi «avanzata», «qualificata» o «digitale», in riferimento alle firme che hanno valore equivalente alla firma autografa, anche in aderenza al Regolamento (UE) n. 910/2014 *(Electronic Identification Authentication and Signature* – eIDAS) del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e alla stessa legge delega (articolo 1, lettera *o)*, della

legge 7 agosto 2015, n. 124), dal momento che l'evoluzione tecnologica può creare innumerevoli tipologie di firme elettroniche.

Si formulano, inoltre, le seguenti osservazioni:

all'articolo 1, comma 1, lettera *e)* si segnala l'opportunità di salvaguardare la specificità del documento giuridicamente rilevante rispetto alla restante documentazione elettronica, mantenendo la versione in vigore della definizione di documento informatico di cui all'articolo 1, lettera *p)* del Codice e coordinandola con quella di documento elettronico cui all'articolo 3, n. 35, del Regolamento eIDAS, al fine di far emergere con chiarezza che il documento informatico deve essere in grado di documentare in modo affidabile la relativa rappresentazione;

all'articolo 5, comma 1, lettera *c)*, laddove si demanda al provvedimento di cui all'articolo 71 del CAD (modificato dall'articolo 57 del decreto legislativo, e relativo alla determinazione delle regole tecniche) la determinazione delle modalità con cui le pubbliche amministrazioni sono tenute ad accettare pagamenti attraverso la piattaforma AgID Nodo dei Pagamenti – SPC, appare opportuno e coerente con i principi della legge delega prevedere in modo espresso che il gestore del Nodo garantisca il principio di libertà di scelta tra tutti gli strumenti di pagamento elettronici e digitali;

all'articolo 5-*bis* del Codice dellAmministrazione Digitale, riguardante la comunicazione obbligatoria in forma elettronica tra imprese e Pubblica Amministrazione, si reputa necessario inserire una norma che preveda la possibilità di deroghe in presenza di situazioni particolari, con precipuo riguardo ai piccoli imprenditori agricoli che abbiano un volume di affari inferiore a 7000 euro (soglia al disotto della quale non si è obbligati alla tenuta dei libri contabili) o che operino in zone non coperte dalla rete;

all'articolo 13 dello schema di decreto, appare necessario prevedere il coinvolgimento delle autonomie regionali e locali nell'adozione e nella revisione del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, anche attraverso il sistema delle conferenze;

all'articolo 15 dello schema di decreto, che modifica l'articolo 17 del Codice, occorre valutare la compatibilità con l'ordinamento generale delle funzioni attribuite quale «difensore civico digitale» al responsabile dell'unico ufficio dirigenziale generale competente in materia, valutando in particolare l'opportunità di investire di tali funzioni di tutela degli utenti i difensori civici regionali per quanto riguarda le amministrazioni regionali e locali e il loro coordinamento nazionale per quanto riguarda le regioni che non abbiano istituito tale figura e per le amministrazioni centrali;

all'articolo 18, si segnala l'opportunità che sia conservata la disciplina vigente, che affida al prudente apprezzamento del giudice la valutazione dell'efficacia probatoria dei documenti informatici. La disposizione, al contrario, nell'intervenire sull'articolo 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale, stabilisce che il documento informatico, sottoscritto con

firma elettronica semplice, soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile, ovvero quella di una scrittura privata, assumendo quindi un valore probatorio predefinito. Tale scelta potrebbe presentare profili di criticità, considerando che la firma elettronica può assumere caratteri profondamente diversi, con conseguente variabilità dei relativi sistemi di sicurezza;

all'articolo 30 dello schema di decreto, che modifica l'articolo 32-*bis* del CAD, si rileva l'opportunità di modificare, alla lettera *c)*, la congiunzione «e» in «o» nella specificazione «agli obblighi previsti dal Regolamento eIDAS o del presente Codice»; infatti, con il testo proposto («e»), le sanzioni risulterebbero applicabili solo ad attività che sono contemplate sia in eIDAS sia nel Codice, mentre, ad esempio, lo SPID è solo nel CAD, e i servizi fiduciari sono nel Regolamento eIDAS e non nel CAD;

l'articolo 46 dispone che alla pubblicazione delle sentenze e delle altre decisioni si provvede nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo n. 196 del 2003, modificato dall'articolo 62, comma 5, lettera *b)*, del presente schema di decreto legislativo, in base al quale la pubblicazione può avvenire previa «anonimizzazione» dei dati personali in esse contenuti. Si innova, quindi, l'ordinamento vigente, che attualmente diversifica le ipotesi nelle quali è possibile o obbligatorio oscurare i dati personali contenuti nei provvedimenti adottati degli organi giurisdizionali. In proposito, si segnala che tale previsione renderà ulteriormente necessario, nell'immediato futuro, un più efficace coordinamento tra le norme che prevedono l'accesso alle informazioni e quelle che garantiscono il diritto alla riservatezza, con particolare riferimento alla pubblicazione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria;

appare opportuno inserire, nello schema di decreto legislativo, una clausola di salvaguardia che faccia salve le competenze spettanti alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli Statuti e delle relative norme di attuazione;

in considerazione della previsione contenuta nella legge di delega, appare opportuna la riorganizzazione della *governance* del sistema digitale. Stante la complessità del tema, è auspicabile la nomina, per un periodo di tempo determinato, di un commissario governativo per l'attuazione dell'Agenda digitale, cui spetti il coordinamento operativo dei soggetti pubblici, anche in forma societaria operanti nel settore delle tecnologie dell'informatica e della comunicazione e rilevanti per l'attuazione degli obiettivi di cui all'Agenda digitale italiana, limitatamente all'attuazione degli obiettivi di cui alla predetta Agenda digitale ed anche in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea. In tal modo, il Commissario dovrebbe svolgere funzioni di impulso e di coordinamento nei confronti delle pubbliche amministrazioni ed esercitare il potere sostitutivo, qualora le amministrazioni competenti non abbiano adottato i provvedimenti dovuti entro un periodo prestabilito. Il commissario dovrebbe riferire al Presidente del Consiglio dei Ministri sullo svolgimento della propria attività e rappresentare lo stesso nelle sedi istituzionali internazionali nelle quali si

discute di innovazione tecnologica, agenda digitale europea e *governance* di Internet;

appare opportuno, infine, che il decreto legislativo sia accompagnato da un'ampia pubblicizzazione dei benefici pratici che il *digital first* può produrre sulla vita quotidiana degli utenti; inoltre, potrebbe rendersi necessario indicare con precisione i tempi di applicazione della riforma, in modo che i soggetti coinvolti abbiano piena consapevolezza del momento in cui potranno effettivamente avvalersi delle tecnologie informatiche per i rapporti con la Pubblica Amministrazione.